Istituto Nazionale Previdenza Sociale

Estate **INPS***ieme*

BANDO DI CONCORSO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI PER SOGGIORNI STUDIO IN ITALIA RISERVATI A STUDENTI CHE FREQUENTINO NELL'ANNO SCOLASTICO 2020/2021 LA SCUOLA PRIMARIA (SCUOLA ELEMENTARE), LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO (SCUOLA MEDIA) e, in caso di studenti disabili, ex art. 3, commi 1 e 3, della legge 104/92 o invalidi civili al 100%, LA SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO (SCUOLA SUPERIORE)

in favore di figli o orfani ed equiparati

- *dei dipendenti e dei pensionati della pubblica amministrazione iscritti alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali;*
- *dei pensionati utenti della Gestione Dipendenti Pubblici;*
- *degli dipendenti e dei pensionati iscritti alla Gestione Fondo IPOST.*

Anno 2021

Si informano gli utenti che ogni informazione ufficiale e/o comunicazione relativa al presente bando di concorso sarà presente esclusivamente sul sito internet www.inps.it, seguendo il percorso:
Welfare, assistenza e mutualità >> Concorsi
Welfare, assistenza e mutualità >> Bandi nuovi
o sui social network dell'Istituto.

Indice

Art. 1 Soggetti del concorso

Art. 2 Oggetto e finalità del concorso

Art. 3 Requisiti di ammissione al concorso

Art. 4 La domanda di iscrizione in banca dati, la richiesta di PIN, SPID, CIE, CNS dell'utente richiedente e di PIN, SPID, CIE, CNS del soggetto fornitore

Art. 5 Attestazione ISEE

Art. 6 La domanda di partecipazione al concorso – Termini e modalità di invio telematico

Art. 7 Graduatoria degli ammessi con riserva - Pubblicazione

Art. 8 Adempimenti a cura del richiedente e del fornitore del servizio successivi alla pubblicazione delle graduatorie degli ammessi con riserva

Art. 9 Scorrimento delle graduatorie – Pubblicazione elenco assegnatari definitivi

Art. 10 Importo del contributo e modalità di erogazione

Art. 11 Modalità di trasmissione della documentazione

Art. 12 Disciplina della mancata produzione della documentazione finale e della mancata partenza e del rientro anticipato

Art. 13 Accertamenti e sanzioni

Art. 14 Istanze di riesame e ricorsi

Art. 15 Responsabile del procedimento

Art. 16 Note informative

Art. 1 – Soggetti del concorso

1. All'interno del presente bando sono previste tre distinte figure: il titolare del diritto, il beneficiario, il richiedente.
2. Il titolare del diritto è individuato tra i seguenti soggetti:
   a) Il dipendente e il pensionato della Pubblica Amministrazione iscritto alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali;
   b) Il pensionato utente della Gestione Dipendenti Pubblici ivi compresi i titolari di pensione indiretta o di reversibilità;
   c) Il dipendente e il pensionato iscritto alla Gestione Fondo IPOST.
3. Il beneficiario è lo studente destinatario della prestazione, come individuata all'art. 2, figlio o orfano del titolare del diritto e loro equiparati ai sensi dei successivi commi 4 e 5.
4. Sono equiparati ai figli, i giovani regolarmente affidati.
5. Sono equiparati agli orfani, i figli di titolare riconosciuto permanentemente inabile a qualsiasi attività lavorativa.
6. Il richiedente, ovvero colui che presenta la domanda di partecipazione al concorso, è individuato tra i seguenti soggetti:
   a) il titolare del diritto in qualità di genitore del beneficiario;
   b) il coniuge del titolare, in caso di titolare deceduto e senza diritto alla pensione di reversibilità del coniuge stesso, in qualità di "genitore superstite" e il coniuge del titolare decaduto dalla responsabilità genitoriale, in qualità di "genitore richiedente";
   c) l'altro genitore, ancorché non coniugato con il titolare del diritto, in caso di decesso di quest'ultimo o in caso di titolare del diritto decaduto dalla responsabilità genitoriale;
   d) il tutore del figlio o dell'orfano del titolare del diritto.

Art. 2 – Oggetto e finalità del concorso

1. Il presente bando di concorso è finalizzato ad offrire a studenti della scuola primaria e secondaria di primo grado, nonché secondaria di secondo grado se studenti disabili ex art.3, comma 1 e 3, della legge 104/92, o invalidi civili al 100%, la possibilità di fruire di soggiorni in Italia, durante la stagione estiva 2021 nei mesi di giugno, luglio ed agosto, con rientro entro il 6 settembre 2021. L'Inps, in particolare, riconosce un contributo a totale o parziale copertura del costo di un soggiorno estivo in Italia, tra quelli presenti nel "Elenco proposte soggiorno vacanze in Italia" che sarà pubblicato dall'Istituto in concomitanza alla pubblicazione della graduatoria degli ammessi con riserva.

   I soggiorni rientranti nell'elenco saranno organizzati da un unico fornitore, scelto dal richiedente la prestazione, e comprenderanno almeno le spese di alloggio presso strutture turistiche ricettive, le spese

di vitto durante tutto il soggiorno, comprese le festività, le spese connesse alle attività didattiche previste, alle gite, alle escursioni, alle attività ricreative e quant'altro previsto nel programma del soggiorno medesimo, nonché le previste coperture assicurative. Il soggiorno sarà finalizzato all'acquisizione di abilità sportive, artistiche, linguistiche, scientifico-tecnologiche e ambientaliste mediante la partecipazione a percorsi formativi adatti all'età degli studenti. Le conoscenze e competenze acquisite saranno oggetto di attestazione da parte del soggetto terzo organizzatore. I soggiorni mireranno all'acquisizione di competenze nei seguenti settori di attività:

a) **Sport** per lo sviluppo delle capacità sportive, attraverso l'esercizio di attività tra quelle individuate dal CONI come sport olimpici.
b) **Arte** per lo sviluppo delle capacità di creazione artistica e di fruizione dell'arte (musica, teatro, danza, pittura, scultura, fotografia, apprendimento abilità manuali).
c) **Lingua** per lo sviluppo delle capacità linguistiche.
d) **Scienze e tecnologia** per lo sviluppo delle capacità scientifiche e di utilizzo delle nuove tecnologie (es. astronomia, archeologia, botanica, robotica, chimica, informatica ecc.)
e) **Ambiente** per lo sviluppo della conoscenza dell'ambiente, del territorio, anche attraverso l'organizzazione di laboratori didattici/naturalistici e connessi alle attività locali tradizionali, corsi di trekking, ecologia, laboratori rurali, corsi di conoscenza flora e fauna.
f) **Misto** incentrato su due dei temi elencati nel presente comma, prevedendo un minimo di 10 ore settimanali per attività relative ad un tema e 8 ore settimanali all'altro.

2. L'Inps riconosce **n. 12.020** contributi, suddivisi in relazione alla scuola frequentata, alla differente durata del soggiorno e alla Gestione di appartenenza del titolare del diritto, come da tabelle che seguono:

- Studenti che, nell'anno scolastico 2020/2021, frequentano la classe **seconda**, **terza**, **quarta** e **quinta** di una **scuola primaria** (scuola elementare) o la **prima classe** di una **scuola secondaria di primo grado** (scuola media).

GESTIONE UNITARIA DELLE PRESTAZIONI CREDITIZIE E SOCIALI/GESTIONE DIPENDENTI PUBBLICI	
Durata del soggiorno	**Numero di contributi**
Otto giorni /sette notti	1.000
Quindici giorni/quattordici notti	5.200
GESTIONE FONDO IPOST	
Durata del soggiorno	Numero di contributi
Otto giorni /sette notti	80
Quindici giorni/quattordici notti	300

- Studenti che, nell'anno scolastico 2020/2021, frequentano la classe **seconda** e **terza** della **scuola secondaria di primo grado** (scuola media) o – se **disabili** ex art. 3, commi 1 e 3, della legge 104/92 o **invalidi civili** al 100% – la **scuola secondaria di secondo grado** (scuola superiore).

GESTIONE UNITARIA DELLE PRESTAZIONI CREDITIZIE E SOCIALI/GESTIONE DIPENDENTI PUBBLICI	
Durata del soggiorno	**Numero di contributi**
Otto giorni /sette notti	500 *(di cui 25 riservati a studenti di cui all'art. 7 comma 3, lettera c)*
Quindici giorni/quattordici notti	4.700 *(di cui 235 riservati a studenti di cui all'art. 7 comma 3, lettera c)*
GESTIONE FONDO IPOST	
Durata del soggiorno	Numero di contributi
Otto giorni /sette notti	40 *(di cui n. 2 riservati a studenti di cui all'art. 7 comma 3, lettera c)*
Quindici giorni/quattordici notti	200 *(di cui 10 riservati a studenti di cui all'art. 7 comma 3, lettera c)*

3. L'importo massimo di ciascun contributo è di:
   a) **€ 600,00** per il contributo riferito ad un soggiorno di durata pari a otto giorni/sette notti;
   b) **€ 1.000,00** per il contributo riferito ad un soggiorno di durata pari quindici giorni/quattordici notti.
4. L'importo del contributo erogabile in favore di ciascun avente diritto è individuato in base ai criteri indicati all'art. 10, commi 1 e 2.

Art. 3 – Requisiti di ammissione al concorso

1. Possono partecipare al concorso gli studenti di cui all'art. 1, comma 3, che frequentino nell'anno scolastico 2020/2021, la classe seconda, terza, quarta e quinta di una scuola primaria (scuola elementare) o una qualunque classe della scuola secondaria di primo grado (scuola media). Fatta eccezione per gli studenti disabili ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge 104/92 e per gli studenti invalidi civili al 100% o equiparati, con o senza diritto all'indennità di accompagnamento, sono esclusi dal concorso gli studenti che non hanno conseguito la promozione nell'anno scolastico 2019/2020.
2. Possono, altresì, partecipare al concorso gli studenti di cui all'art. 1, comma 3, che frequentino nell'anno scolastico 2020/2021, una qualunque classe della scuola secondaria di secondo grado (scuola superiore) se disabili ex art. 3, commi 1 e 3, della legge 104/92 o invalidi civili al 100%.
3. Il beneficio di cui al presente bando è incompatibile con l'ammissione ai centri Estivi Diurni 2021. Pertanto, nel caso in cui lo studente risulti beneficiario del contributo per Estate INPSieme in Italia 2021, si provvederà d'ufficio all'esclusione del medesimo dalla graduatoria relativa al bando Centri Estivi Diurni 2021.
4. Il beneficio di cui al presente bando è, altresì, incompatibile con la fruizione del medesimo beneficio, attribuito allo studente a seguito della partecipazione al concorso Estate INPSieme in Italia 2020, la cui erogazione è stata posticipata causa pandemia. Pertanto, i beneficiari ammessi al soggiorno Estate INPSieme in Italia 2020 che accettino la prestazione inserendo a sistema il codice del pacchetto scelto, verranno esclusi dalle graduatorie riferite al bando di concorso Estate INPSieme in Italia 2021 in caso di partecipazione anche a tale concorso.
5. In caso di studenti della scuola secondaria di secondo grado disabili ex art.3, comma 1 e 3, della legge 104/92, o invalidi civili al 100%, il beneficio di cui al presente bando è, altresì, incompatibile con la fruizione del beneficio Estate INPSieme all'estero 2020, la cui erogazione è stata posticipata causa pandemia e di Estate INPSieme e soggiorni tematici in Italia 2021. Pertanto, i beneficiari ammessi al soggiorno Estate INPSieme all'estero 2020 che accettino la prestazione

inserendo a sistema il codice del pacchetto scelto, verranno esclusi dalle graduatorie riferite al bando di concorso Estate INPSieme in Italia 2021 ed Estate INPSieme e soggiorni tematici in Italia 2021 in caso di partecipazione anche a tali concorsi.

6. Al fine di rispettare i protocolli di sicurezza previsti dalla normativa vigente per Covid-19, ciascun beneficiario, all'atto della partenza per la struttura di destinazione in caso di viaggio organizzato dal soggetto fornitore, dovrà obbligatoriamente essere in possesso della certificazione che comprovi di essersi sottoposto ad un **test molecolare o antigenico rapido nelle 48 ore antecedenti la data di partenza,** risultato negativo, salvo che le future normative vigenti non prevedano precauzioni ulteriori.
   Qualora il beneficiario raggiunga la località di destinazione con mezzo proprio, l'accesso alla struttura sarà consentito solo previa presentazione di tale certificazione, anch'essa attestante l'effettuazione del test nelle 48 ore antecedenti l'inizio del soggiorno.
   Ciascun beneficiario, inoltre, dovrà essere in possesso di autocertificazione (sottoscritta da uno dei genitori esercenti patria potestà qualora minore di anni 18) nella quale si dichiari che lo studente non abbia avuto contatti stretti recenti con persone affette da patologia COVID 19 che comportino obbligo di isolamento fiduciario cautelativo.
   La certificazione dovrà essere consegnata al personale della società organizzatrice, che ne garantirà il trattamento nel rispetto della normativa vigente in materia di privacy.

Art. 4 - La domanda di iscrizione in banca dati, la richiesta di PIN, SPID, CIE, CNS dell'utente richiedente e di PIN, SPID, CIE, CNS del soggetto fornitore.

1. Prima di procedere alla compilazione della domanda, occorre essere iscritti in banca dati, ossia essere riconosciuti dall'Istituto come "richiedenti" della prestazione. I richiedenti la prestazione che non risultino iscritti nella predetta banca dati dovranno, quindi, preventivamente presentare richiesta d'iscrizione alla stessa.
2. Il modulo di richiesta di iscrizione in banca dati può essere prelevato direttamente dal nuovo portale www.inps.it, inserendo nel motore di ricerca in alto a destra le parole: "Modulo AS150". Il modulo, debitamente compilato, deve essere, poi, presentato dal richiedente alla sede provinciale INPS competente per territorio, attraverso i canali di seguito elencati:
   - recandosi direttamente presso la Sede provinciale competente per territorio;
   - inviandone una copia digitalizzata a mezzo posta elettronica certificata, all'indirizzo PEC della Sede provinciale competente per

territorio;
- inviandone una copia digitalizzata a mezzo posta elettronica, all'indirizzo mail della Sede provinciale competente per territorio, allegando copia del documento di identità in corso di validità;
- inviandolo tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, allegando copia del documento di identità in corso di validità;
- trasmettendolo via fax, al numero della Sede provinciale competente per territorio, allegando copia del documento d'identità in corso di validità.

3. Indirizzi, caselle di posta elettronica cui inviare i predetti moduli sono reperibili sul sito www.inps.it nella sezione: *Contatti>>Accedere alle sedi Inps*.
4. Per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso è necessario da parte del soggetto richiedente il possesso di uno dei sistemi di autenticazione (SPID, CIE, CNS) come specificato nei commi successivi.
5. Dal 1° ottobre 2020 ha avuto inizio la fase transitoria di passaggio dal PIN INPS in favore del Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID) e degli altri sistemi di autenticazione alternativi, in considerazione del diritto dei cittadini alla semplificazione nel rapporto con la Pubblica Amministrazione e per dar seguito alle politiche nazionali di digitalizzazione aperte ormai agli sviluppi europei.
6. Dal 1° ottobre 2020 l'Inps rilascia il PIN come credenziale di accesso ai servizi dell'Istituto solo per le seguenti categorie di utenti e per i soli servizi loro dedicati:
   - minori di 18 anni;
   - persone che non hanno documenti di identità italiana;
   - persone soggette a tutela, curatela o amministrazione di sostegno.
7. Tutti gli altri utenti potranno accedere ai servizi offerti da INPS utilizzando uno dei sistemi di autenticazione alternativi attualmente accettati, che sono i seguenti:
   - Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID);
   - Carta d'Identità Elettronica (CIE);
   - Carta Nazionale dei Servizi (CNS).
8. Per l'utente che sia già in possesso di un PIN, lo stesso sarà ancora valido e potrà essere rinnovato alla naturale scadenza fino alla conclusione della fase transitoria.
9. Per maggiori informazioni su come acquisire le credenziali di accesso è possibile consultare la sezione "Accedere ai servizi" del sito www.inps.it (in alto a sinistra).
10. Il fornitore del servizio per gli adempimenti di cui all'art. 8, commi 2 e 4, e per la visualizzazione delle pratiche di competenza dovrà chiedere alla Direzione Regionale INPS ovvero alla Direzione di Coordinamento metropolitano dove insiste una propria sede operativa sul territorio

nazionale l'abilitazione alla procedura utilizzando l'apposito modulo, pubblicato nella sezione del sito Inps dedicata al concorso.

Art. 5 – Attestazione ISEE

1. Il richiedente la prestazione, all'atto della presentazione della domanda, può presentare la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) per la determinazione dell'ISEE ordinaria o ISEE minorenni con genitori non coniugati tra loro e non conviventi, qualora ne ricorrano le condizioni ai sensi delle vigenti disposizioni. L'attestazione ISEE è rilasciata dall'INPS previa presentazione della predetta Dichiarazione Sostitutiva Unica da parte del richiedente.
2. L'utente dovrà richiedere la certificazione ISEE 2021. Nel caso sia già stata emessa un'attestazione ISEE 2021, riferita al nucleo familiare in cui compare il beneficiario, non sarà necessario richiedere una nuova attestazione. Il valore dell'attestazione ISEE è acquisito automaticamente dall'INPS.
3. Qualora, in sede di istruttoria della domanda, il sistema non rilevi la presentazione di una valida dichiarazione sostitutiva unica alla data di inoltro della domanda, ai fini dell'attribuzione del punteggio per la redazione delle graduatorie di cui all'art 7, si seguiranno i criteri ivi indicati in relazione alle varie tipologie di concorrenti beneficiari.
4. Il sistema non acquisirà valori ISEE elaborati sulla base di DSU contenenti omissioni/difformità che, qualora rilevate, comporteranno l'esclusione dal concorso con revoca del beneficio se riscontrate successivamente alla attribuzione della prestazione.
5. L'Istituto non si assume alcuna responsabilità, nel caso di mancata trasmissione telematica della DSU da parte degli Enti convenzionati o di erronea trascrizione del codice fiscale del beneficiario o dei componenti del nucleo familiare all'interno della medesima attestazione.
6. L'acquisizione della certificazione ISEE potrà essere verificata all'interno del nuovo portale www.inps.it, inserendo nel motore di ricerca in alto a destra la parola "ISEE" e selezionando tra i risultati l'opzione "ISEE post-riforma 2015".

Art. 6 – La domanda di partecipazione al concorso – Termini e modalità di invio telematico

1. La domanda deve essere presentata dal soggetto richiedente la prestazione come individuato dall'art. 1, comma 6, esclusivamente e a pena di irricevibilità, per via telematica, accedendo dalla home page del sito internet istituzionale www.inps.it, inserendo nella sezione "Cerca" le parole: "Estate INPSieme" e consultando nella pagina la sezione Domanda. Selezionando il tasto "Accedi al servizio" dopo l'inserimento di codice fiscale e PIN/SPID/CIE/CNS sarà visualizzato il

modulo da compilare, in cui compaiono già i dati identificativi del soggetto richiedente. **Nella domanda saranno inseriti i recapiti telefonici mobili e di posta elettronica (email) presenti nel PIN/ SPID/CIE/CNS** ovvero nell'area MyINPS al fine di consentire e agevolare le comunicazioni da parte dell'Istituto. Eventuali variazioni di recapiti dovranno essere inserite nel Pin/SPID/CIE/CNS. **Non potranno essere indicati indirizzi PEC. Al fine di ricevere le comunicazioni è necessario autorizzare l'INPS all'uso dei contatti in sede di acquisizione PIN/SPID/CIE/CNS o nell'area MyINPS.**

2. In caso sia presente più di un partecipante all'interno dello stesso nucleo familiare è necessario che il richiedente presenti una domanda per ciascuno di essi.
3. Ai fini della formazione delle graduatorie di cui all'art. 7, nella domanda dovranno essere indicati:
   a) la durata del soggiorno prescelto tra otto giorni/sette notti o quindici giorni/quattordici notti. Al riguardo, potranno essere indicate anche entrambe le tipologie di soggiorno esprimendo un ordine di preferenza tra le stesse;
   b) la condizione di orfano o equiparato ad orfano;
   c) la condizione di disabilità dello studente, ex art. 3, commi 1 e 3, della legge 104/92, o di invalidità civile al 100% o equiparato o il possesso di certificazione attestante bisogni educativi speciali (BES) o disturbi specifici dell'apprendimento (DSA) rilasciata dalla ASL competente;
   d) **a pena di esclusione**, fatta eccezione per i giovani disabili, ex art. 3, comma 3, della legge 104/92, o di invalidità civile al 100% o equiparato, l'aver conseguito la promozione nell'anno scolastico 2019/2020;
   e) **a pena di esclusione**, fatta eccezione per i giovani disabili, ex art. 3, comma 3, della legge 104/92, o di invalidità civile al 100% o equiparato, per tutti, studenti frequentanti le classi 2^ e 3^ della scuola secondaria di primo grado (scuola media), i voti conseguiti a giugno nell'anno scolastico 2019/2020, ad esclusione della sola materia "religione" e compreso il voto in condotta, salvo dichiarazione di mancata valutazione. Dovranno, inoltre, essere compilati tutti i campi identificativi del relativo ciclo di studi frequentato nell'anno scolastico 2019/2020 e quelli identificativi dell'istituto scolastico.
4. Il giovane disabile, come definito ai sensi dell'art. 3, comma 1, della legge 104/92, potrà fruire di una maggiorazione del 30% del contributo per le spese relative all'eventuale assistenza aggiuntiva resa dalla società organizzatrice del soggiorno.

5. Per il giovane disabile, come definito ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge 104/92 e per il giovane con invalidità civile al 100% o equiparato, senza diritto all'indennità di accompagnamento, sarà possibile optare per:
   a) la partecipazione al soggiorno fino a due parenti maggiorenni entro il III grado, con costi a carico dell'Istituto quantificati nel limite del valore del contributo riconosciuto al beneficiario moltiplicato per il numero degli accompagnatori;
   b) il servizio di assistenza fornito dalla società organizzatrice del soggiorno, per massimo due accompagnatori, con costi a carico dell'Istituto nei limiti della spesa fatturata e comunque entro un valore massimo pari 1,5 volte il contributo riconosciuto al beneficiario per ciascun accompagnatore.
6. Per il giovane con invalidità civile al 100% o equiparato, con diritto all'indennità di accompagnamento, sarà possibile optare per:
   a) la partecipazione al soggiorno fino a tre parenti maggiorenni entro il III grado, con costi a carico dell'Istituto quantificati nel limite del valore del contributo riconosciuto al beneficiario moltiplicato per ciascun assistente;
   b) il servizio di assistenza fornito dalla società organizzatrice del soggiorno, per massimo tre accompagnatori, con costi a carico dell'Istituto nei limiti della spesa fatturata e comunque entro un valore massimo pari 1,5 volte il contributo riconosciuto al beneficiario per ciascun accompagnatore.
7. Le richieste di assistenza ai sensi dei commi 4, 5 e 6, potranno essere inserite dal richiedente nella propria Area riservata in occasione dell'accettazione del beneficio, entro il termine di cui all'art. 8 comma 1 ovvero art. 9, comma 2. Richieste di assistenza presentate successivamente a tale fase non saranno prese in considerazione.
8. Il richiedente visualizzerà in Area riservata la tipologia ed il numero degli assistenti ammessi nonché la somma massima riconosciuta per il servizio di assistenza.
9. Dopo l'invio telematico la domanda inviata è immediatamente visualizzabile attraverso la funzione "Visualizza domande inserite", all'interno dell'Area riservata. Una volta inviata la domanda, è opportuno effettuare la predetta visualizzazione per verificare l'esattezza dei dati inseriti e l'avvenuta trasmissione della domanda medesima.
10. La domanda inviata e con numero di protocollo assegnato non è modificabile; pertanto, per correggere ogni eventuale errore, sarà necessario inviare una nuova domanda. L'Istituto istruirà soltanto l'ultima domanda valida ricevuta entro il termine di scadenza di presentazione previsto dal presente bando.

11. In caso di particolari difficoltà nell'utilizzo della procedura telematica per l'invio della domanda, non superabili attraverso gli ordinari strumenti di supporto messi a disposizione dall'Istituto (guida alla compilazione della domanda, assistenza telefonica tramite Contact Center, etc.) e non riconducibili a problematiche relative allo SPID/CIE/CNS e alla regolare iscrizione in banca dati, il richiedente può presentare la domanda attraverso il servizio di Contact Center al numero 803164 gratuito da telefono fisso e 06 164 164 a pagamento da rete mobile, al costo della tariffa del proprio operatore.
12. La domanda deve essere trasmessa dal richiedente la prestazione, come individuato ai sensi dell'art. 1, comma 6 del presente bando, **a decorrere dalle ore 12,00 del giorno 23 marzo 2021 e non oltre le ore 12,00 del giorno 13 aprile 2021**.

Art. 7 – Graduatorie degli ammessi con riserva - Pubblicazione

1. L'Istituto, entro il **30 aprile 2021** tenuto conto delle preferenze espresse all'atto della presentazione della domanda in ordine alla durata del soggiorno, del numero di contributi erogabili con riferimento a ciascuna tipologia di soggiorno e, infine, dei criteri di cui al comma 2, pubblica sul sito internet istituzionale www.inps.it, nella specifica sezione riservata al concorso, le graduatorie degli ammessi con riserva, come di seguito indicato:
   a) graduatoria riferita ai soggiorni della durata di otto giorni/sette notti per la Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali/Gestione dipendenti pubblici riferita a studenti che frequentino nell'anno scolastico 2020/2021 la classe seconda, terza, quarta e quinta di una scuola primaria (scuola elementare), nonché che frequentino la prima classe di una scuola secondaria di primo grado (scuola media);
   b) graduatoria riferita ai soggiorni della durata di otto giorni/sette notti per la Gestione Fondo Ipost riferita a studenti che frequentino nell'anno scolastico 2020/2021 la classe seconda, terza, quarta e quinta di una scuola primaria (scuola elementare), nonché che frequentino la prima classe di una scuola secondaria di primo grado (scuola media);
   c) graduatoria riferita ai soggiorni della durata di quindici giorni/quattordici notti per la Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali/Gestione dipendenti pubblici riferita a studenti che frequentino nell'anno scolastico 2020/2021 la classe seconda, terza, quarta e quinta di una scuola primaria (scuola elementare), nonché che frequentino la prima classe di una scuola secondaria di primo grado (scuola media);

d) graduatoria riferita ai soggiorni della durata di quindici giorni/quattordici notti per la Gestione Fondo Ipost riferita a studenti che frequentino nell'anno scolastico 2020/2021 la classe seconda, terza, quarta e quinta di una scuola primaria (scuola elementare), nonché che frequentino la prima classe di una scuola secondaria di primo grado (scuola media);
e) graduatoria riferita ai soggiorni della durata di otto giorni/sette notti per la Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali/Gestione dipendenti pubblici riferita a studenti che frequentino nell'anno scolastico 2020/2021 la classe seconda e terza della scuola secondaria di primo grado (scuola media) e a studenti che frequentino nell'anno scolastico 2020/2021 la scuola secondaria di secondo grado (scuola superiore) se disabili, ex art. 3, commi 1 e 3, della legge 104/92, o invalidi civili al 100% o equiparati;
f) graduatoria riferita ai soggiorni della durata di otto giorni/sette notti per la Gestione Fondo Ipost riferita a studenti che frequentino nell'anno scolastico 2020/2021 la classe seconda e terza della scuola secondaria di primo grado (scuola media) e a studenti che frequentino nell'anno scolastico 2020/2021 la scuola secondaria di secondo grado (scuola superiore) se disabili, ex art. 3, commi 1 e 3, della legge 104/92, o invalidi civili al 100% o equiparati;
g) graduatoria riferita ai soggiorni della durata di quindici giorni/quattordici notti per la Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali/Gestione dipendenti pubblici riferita a studenti che frequentino nell'anno scolastico 2020/2021 la classe seconda e terza della scuola secondaria di primo grado (scuola media) e a studenti che frequentino nell'anno scolastico 2020/2021 la scuola secondaria di secondo grado (scuola superiore) se disabili, ex art. 3, commi 1 e 3, della legge 104/92, o invalidi civili al 100% o equiparati;
h) graduatoria riferita ai soggiorni della durata di quindici giorni/quattordici notti per la Gestione Fondo Ipost riferita a studenti che frequentino nell'anno scolastico 2020/2021 la classe seconda e terza della scuola secondaria di primo grado (scuola media) e a studenti che frequentino nell'anno scolastico 2020/2021 la scuola secondaria di secondo grado (scuola superiore) se disabili, ex art. 3, commi 1 e 3, della legge 104/92, o invalidi civili al 100% o equiparati.

Il partecipante che abbia optato, relativamente alla durata, per una sola tipologia di soggiorno, sarà collocato nella sola graduatoria riferita ai soggiorni di tale durata.

Il partecipante che abbia optato, relativamente alla durata, per entrambe le tipologie di soggiorno, sarà collocato nella graduatoria riferita ai soggiorni di durata pari a quella indicata nella prima opzione. Nel caso in cui la tipologia di soggiorno scelta quale prima opzione non sia assegnabile in base al collocamento in graduatoria, il partecipante sarà collocato nella graduatoria riferita ai soggiorni di durata pari a quella indicata nella seconda opzione. Qualora anche in quest'ultima graduatoria il partecipante risulti collocato in posizione non utile, lo stesso sarà collocato esclusivamente e definitivamente nella graduatoria riferita ai soggiorni di durata pari a quella indicata nella prima opzione, ai fini dell'eventuale scorrimento.

2. Le graduatorie di cui al comma precedente lettere a), b), c) e d) sono redatte attraverso procedura informatizzata, nel rispetto dei seguenti criteri:
   a) priorità assoluta agli orfani o equiparato all'orfano;
   b) a seguire priorità agli studenti disabili ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 3, della legge 104/92 e per gli studenti invalidi civili al 100% o equiparati con o senza diritto all'indennità di accompagnamento;
   c) fermo restando il diritto di precedenza di cui alle lettere precedenti, seguiranno gli studenti che non abbiano beneficiato della prestazione Estate INPSieme in Italia riferita al concorso 2019 e/o che non risultino assegnatari di beneficio nella stagione 2020 la cui fruizione è stata posticipata al 2021 causa pandemia e, a seguire, gli studenti che abbiano già beneficiato della prestazione nella stagione 2019.

   I partecipanti, nel rispetto dei criteri di cui alle lettere precedenti, verranno graduati per valore crescente di indicatore ISEE. A parità di ISEE verrà data priorità al concorrente di età anagrafica maggiore. Sempre nel rispetto delle priorità di cui alle lettere precedenti, i partecipanti per i quali il sistema non abbia rilevato una Dichiarazione Sostitutiva Unica alla data di inoltro della domanda di partecipazione al concorso verranno posizionati in coda alla relativa graduatoria e graduati in ordine decrescente di età anagrafica.
3. Le graduatorie di cui alle lettere e), f), g) e h) sono redatte attraverso procedura informatizzata, nel rispetto dei seguenti criteri:
   a) priorità assoluta agli orfani o equiparato all'orfano;
   b) a seguire priorità agli studenti disabili ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge 104/92 e per gli studenti invalidi civili al 100% o equiparati con o senza diritto all'indennità di accompagnamento, ordinati per ISEE crescente;
   c) a seguire studenti disabili ai sensi dell'art. 3, comma 1 e studenti in possesso di certificazione attestante bisogni educativi speciali (BES) o disturbi specifici dell'apprendimento (DSA) rilasciata dalla ASL competente, nel limite della riserva di posti indicata nelle

rispettive tabelle, distinte per tipologia di classe frequentata, tipologia di prestazione e gestione di appartenenza di cui all'art. 2 comma 2, ordinati per ISEE crescente. Esauriti i posti loro riservati tali studenti verranno graduati con gli altri concorrenti, senza beneficiare di alcuna ulteriore riserva o priorità;

d) studenti che non hanno beneficiato della prestazione Estate INPSieme in Italia riferita ai concorsi 2019 e/o 2020;
e) studenti che hanno beneficiato della prestazione Estate INPSieme in Italia nella stagione 2019.

All'interno di ciascuna categoria di cui alle lettere a), d), e) del presente comma, i potenziali beneficiari verranno graduati per ordine decrescente sulla base della somma algebrica tra la media matematica dei voti conseguiti a giugno nell'anno scolastico 2019/2020 ed il punteggio corrispondente alla classe di indicatore ISEE relativo al nucleo familiare in cui compare il partecipante al concorso, come di seguito specificato:

Indicatore ISEE	Punti
fino ad € 8.000,00	**6**
da € 8.000,01 ad € 16.000,00	**5**
da € 16.000,01 ad € 24.000,00	**4**
da € 24.000,01 ad € 32.000,00	**2**
da € 32.000,01 ad € 40.000,00	**1**
oltre € 40.000,00	**0**

Qualora, alla data di inoltro della domanda di partecipazione al concorso, non risulti presentata la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) finalizzata al rilascio del valore ISEE minorenni o ISEE ordinario 2021, relativo al nucleo familiare in cui compare il concorrente, oppure sia presente un valore ISEE elaborato sulla base di una DSU contenente omissioni e/o difformità, verrà attribuito il punteggio corrispondente alla classe di indicatore ISEE massima.

4. Se lo studente ha ottenuto la valutazione in giudizio o in lettere, il richiedente potrà convertirli in voto numerico, in base alla seguente tabella:

Valutazioni in giudizio:	Ottimo (ed equivalenti)	Distinto (ed equivalenti)	Buono (ed equivalenti)	Discreto (ed equivalenti)	Sufficiente (ed equivalenti)	Insufficiente (ed equivalenti)
Valutazioni in lettere:	A	B	C	D	E	F /Fx
Voto Equivalente:	10	9	8	7	6	5

5. Il richiedente dovrà dichiarare in procedura se, rispetto al beneficiario, la scuola non sia tenuta a rilasciare valutazioni di merito scolastico né in voti né in giudizio. La procedura attribuirà a tale studente una media pari a 6.
6. In caso di parità di punteggio conseguito, si adotteranno i seguenti criteri in ordine di priorità:
   a) Per le sole categorie a), d), e) del comma 3, del presente articolo, sarà preferito lo studente con media scolastica maggiore;
   b) A seguire, per tutte le categorie, sarà preferito lo studente appartenente ad un nucleo familiare con classe di indicatore ISEE inferiore, collocando per ultimi gli studenti che non hanno presentato la DSU;
   c) A seguire, per tutte le categorie, sarà preferito lo studente di età anagrafica maggiore.
7. L'ammissione con riserva sarà visualizzabile nella sezione "comunicazioni" dell'Area riservata.
8. Nella "comunicazione" a cura dell'Istituto, di cui al comma precedente, saranno indicati gli adempimenti successivi a cura del richiedente la prestazione, nonché la percentuale di contributo erogabile, determinato ai sensi dell'art. 10, oltre alle modalità e condizioni di erogazione del contributo stesso, conformi a quanto previsto nel presente bando di concorso. Nella predetta comunicazione, l'Inps manifesterà il proprio consenso alla delegazione di pagamento direttamente in favore del soggetto terzo fornitore ed organizzatore del servizio, nel rispetto delle condizioni e modalità di cui al presente bando di concorso e nei limiti dell'ammontare del contributo riconosciuto all'avente diritto.

Art. 8 – Adempimenti a cura del richiedente e del fornitore del servizio successivi alla pubblicazione delle graduatorie degli ammessi con riserva

1. Entro il **17 maggio 2021** il richiedente la prestazione in favore dello studente ammesso con riserva al beneficio, ai sensi delle graduatorie di cui all'art. 7, dovrà accedere in procedura ed effettuare i seguenti adempimenti:
   a) individuare il pacchetto prescelto tra quelli presenti nell'"Elenco proposte soggiorno vacanze in Italia", di cui all'art. 2, comma 1;
   b) dichiarare on line di aver sottoscritto un contratto per l'acquisto del pacchetto, di cui alla precedente lettera, a favore del beneficiario;
   c) compilare l'atto di delegazione di pagamento on line con il quale il richiedente la prestazione delega l'Inps ad eseguire il pagamento della somma, per l'importo corrispondente al contributo spettante all'avente diritto ai sensi dell'art. 10, in favore del soggetto fornitore ed organizzatore del servizio. Nell'atto di delegazione è

previsto che "*In sede di acconto e/o di saldo il fornitore del servizio non può cedere i crediti rispetto ai quali è stato delegato all'incasso"*;

d) dichiarare on line l'impegno alla restituzione delle somme erogate dall'Inps al soggetto fornitore ed organizzatore del servizio, nei casi previsti dal successivo articolo 12 del presente bando.

Completate le operazioni di cui alle lettere a), b), c), d), è necessario utilizzare il tasto funzione "*Invio dati ad INPS*", per consentire alla pratica di transitare nello stato che consenta al fornitore di caricare la documentazione. Pertanto - qualora il beneficio sia assegnato a seguito del rispetto degli adempimenti di cui al comma successivo - non sarà più possibile rinunciare al contributo ed eventuali mancate partenze in assenza di gravi motivi documentati verranno regolamentate sulla base di quanto disposto dall'art. 12 comma 1.

2. Entro il **24 maggio 2021**, **il soggetto fornitore del servizio** con proprio PIN/ SPID/CIE/CNS, dovrà accedere alla procedura on line e procedere:

   a) caricare in procedura il contratto datato e completo di firma del richiedente, di timbro del fornitore e di firma del relativo legale rappresentante. Al fine di consentire all'Istituto di verificare che il contributo sia effettivamente utilizzato per il pagamento di un soggiorno avente le finalità di cui al presente bando, il contratto stipulato col soggetto fornitore dovrà obbligatoriamente contenere i seguenti elementi informativi:
      - individuazione delle parti contraenti (richiedente e fornitore) e del beneficiario della prestazione;
      - la durata complessiva del soggiorno oggetto dell'accordo/contratto, pari a 7 notti e 8 giorni o 14 notti e 15 giorni;
      - la denominazione, la località, i recapiti telefonici ed email della struttura di destinazione;
      - qualora lo studente sia disabile, eventuale presenza di accompagnatori o eventuale servizio di assistenza e relativi costi;
      - l'individuazione del pacchetto tra quelle presenti nel Catalogo pubblicato dall'Istituto.
      - Il costo complessivo del soggiorno.

   b) compilare la dichiarazione on line che attesta che il contratto sottoscritto dal richiedente e dal soggetto fornitore contiene gli elementi informativi di cui alla precedente lettera a);

   c) caricare in procedura copia della relativa fattura intestata al richiedente la prestazione, per l'importo corrispondente all'50% del costo del soggiorno. Il fornitore ha facoltà di produrre, in questa fase, la fattura relativa al 100% del costo del soggiorno. Qualora il

soggetto organizzatore non sia soggettivamente esente da emissione di fattura ovvero non sia tenuto secondo la legge ad emettere fattura con qualsiasi tempistica, non potrà essere caricato a sistema un documento equipollente a fattura. Qualora, invece, il soggetto organizzatore sia soggettivamente esente da emissione di fattura, dovrà essere prodotto un documento equipollente che certifichi la vendita o la prestazione del servizio in favore del richiedente;

d) accettare la delega di pagamento resa dal soggetto richiedente.

3. In caso di **mancato rispetto degli adempimenti nei termini cui ai commi precedenti,** il beneficiario ammesso con riserva verrà considerato **rinunciatario** ed **escluso definitivamente dal concorso**.
4. Al fine di consentire all'Istituto di poter procedere con il pagamento delle spettanze dovute, il soggetto fornitore dovrà altresì caricare in procedura i seguenti documenti entro e non oltre il **12 maggio 2021**:
   - dichiarazione di tracciabilità dei flussi conforme al modello in allegato al presente bando, e copia del documento di identità in corso di validità del soggetto dichiarante e di tutti i soggetti autorizzati alla gestione del conto dedicato;
   - eventuale dichiarazione di assenza di personale alle proprie dipendenze e copia del documento di identità in corso di validità del soggetto dichiarante.

Art. 9 – Scorrimento delle graduatorie - Pubblicazione elenco assegnatari definitivi

1. L'Istituto procederà all'eventuale scorrimento delle graduatorie una sola volta, entro il **27 maggio 2021**. La comunicazione di ammissione mediante scorrimento sarà disponibile nella sezione comunicazioni dell'Area riservata.
2. I beneficiari subentrati a seguito dello scorrimento delle graduatorie e i soggetti fornitori dovranno procedere agli adempimenti di cui all'art. 8 rispettivamente entro il giorno **15 giugno e 22 giugno 2021**. Entro lo stesso termine i soggetti fornitori del servizio, oltre a procedere con gli adempimenti di cui all'art. 8, dovranno produrre la documentazione, di cui al comma 4, per consentire il pagamento delle spettanze dovute. Scaduto il predetto termine senza che siano stati eseguiti gli adempimenti di cui all'art. 8, il beneficiario ammesso con riserva verrà considerato rinunciatario ed escluso definitivamente dal concorso.
3. A fini del rispetto delle norme sulla trasparenza, a conclusione di tutti i soggiorni, l'Istituto procederà a pubblicare l'elenco degli assegnatari del beneficio sul sito internet istituzionale www.inps.it, nella specifica sezione riservata al concorso.

Art. 10 – Importo del contributo e modalità di erogazione

1. Fermi restando gli importi massimi concedibili indicati all'art. 2, comma 3 il valore del contributo erogabile in favore del relativo beneficiario è determinato in misura percentuale sull'importo più basso tra il contributo massimo erogabile (pari a € 600 per il soggiorno 8 giorni/7 notti e pari ad € 1.000 per il soggiorno 15 giorni/14 notti) e il costo del pacchetto, in relazione al valore ISEE del nucleo familiare di appartenenza, come di seguito indicato:

Valore ISEE del nucleo familiare di appartenenza	Percentuale di riconoscimento rispetto al valore massimo erogabile
fino ad €. 8.000,00	100%
da €. 8.000,01 ad €. 16.000,00	95%
da €. 16.000,01 ad €. 24.000,00	90%
da €. 24.000,01 ad €. 32.000,00	85%
da €. 32.000,01 ad €. 40.000,00	80%
da €. 40.000,01 ad €. 48.000,00	75%
da €. 48.000,01 ad €. 56.000,00	70%
da €. 56.000,01 ad €. 72.000,00	65%
oltre €. 72.000,00 o in caso di mancata rilevazione di valida DSU alla data di inoltro della domanda di partecipazione al concorso	60%

2. Il valore del contributo sarà calcolato in percentuale, come sopra indicato, sul costo del soggiorno come indicato nell'accordo/contratto di cui all'art. 8, comma 1, ovvero sull'importo massimo erogabile se il costo del soggiorno è superiore a quest'ultimo.
3. Per i vincitori, entro il **20 luglio 2021**, l'Istituto disporrà nei confronti del soggetto fornitore ed organizzatore del servizio il pagamento di un acconto, pari al 50% dell'importo del contributo, così come individuato ai sensi dei commi 1 e 2. In caso di beneficiari subentrati a seguito dello scorrimento delle graduatorie, ai sensi dell'art. 9, la liquidazione dell'acconto sarà disposta entro il **6 agosto 2021**.
4. Successivamente alla conclusione del soggiorno, entro il **9 settembre 2021** la società fornitrice dovrà caricare in procedura:
   a) l'attestato datato e firmato dal legale rappresentante del soggetto fornitore relativo al corso effettuato durante lo svolgimento del

soggiorno, riportante le ore del corso e il nominativo dell'insegnante qualificato o abilitato nella disciplina per ciascuna materia oggetto del tema del soggiorno, nonché le attività di studio della lingua effettuate;

b) copia della fattura o di documento equipollente intestata al richiedente la prestazione, per l'importo corrispondente, qualora non sia stata prodotta, nella fase di cui all'art. 8, comma 1, fattura o documento equipollente pari al 100% del costo del soggiorno.

5. Entro il **10 settembre 2021,** è onere del soggetto richiedente prendere visione della documentazione allegata, nei termini di cui al comma precedente, dalla società fornitrice e segnalare eventuali irregolarità o inesattezze.
6. Nei casi di allegazione della documentazione nei termini di cui al comma 4, in assenza di osservazioni del richiedente la prestazione, di cui al comma 5, l'INPS erogherà al soggetto fornitore ed organizzatore del servizio il restante 50% entro il **29 ottobre 2021**.
7. In caso di produzione della documentazione di cui al comma 4, in data successiva al 9 settembre 2021 e comunque entro e non oltre il **29 ottobre 2021**, il richiedente la prestazione avrà l'onere di prendere visione della documentazione allegata dalla società fornitrice e segnalare eventuali irregolarità o inesattezze entro il **3 novembre 2021**. In quest'ultimo caso, in assenza di osservazioni del richiedente la prestazione, l'Inps erogherà il saldo entro il **28 febbraio 2022**.
8. Condizione per procedere alla liquidazione delle spettanze di cui ai precedenti commi 3, 6 e 7 è la **regolarità contributiva (DURC) su tutte le sedi operative nazionali del fornitore del servizio**. L'Istituto non potrà procedere alla liquidazione del contributo in assenza di tale condizione.

Art. 11 – Modalità di trasmissione della documentazione

1. Tutta la documentazione, di cui al presente Bando dovrà essere acquisita nell'apposita procedura informatica.

Art. 12 – Disciplina della mancata produzione della documentazione finale e della mancata partenza e del rientro anticipato

1. In caso di mancata produzione della documentazione di cui all'art. 10 comma 4 e della dichiarazione di cui al comma 5, entro il termine del **29 ottobre 2021,** nonché in caso di mancata partenza o di rientro anticipato il richiedente la prestazione è tenuto alla restituzione dell'importo erogato in acconto dall'Istituto nei confronti del soggetto fornitore ed organizzatore del servizio e non si procederà alla corresponsione del saldo.

2. Nel solo caso in cui la mancata partenza o il rientro anticipato siano dovuti a gravi motivi, opportunamente documentati, quali il decesso di un parente o di un affine entro il II grado del beneficiario, patologie intervenute successivamente alla domanda, che compromettono la possibilità di accesso alla prestazione o di prosecuzione del soggiorno da parte del beneficiario ovvero patologie gravi, intervenute successivamente alla presentazione della domanda, di un parente entro il II grado del beneficiario, eventi politico-sociali, calamità naturali, emergenze sanitarie, attestate da provvedimenti delle Autorità competenti, non si procederà al recupero dell'acconto nei confronti del richiedente la prestazione **nei limiti della spesa effettivamente sostenuta dal richiedente la prestazione**, il quale dovrà:
   a) valorizzare a sistema la casistica di interesse (mancata partenza per gravi motivi, rientro anticipato per gravi motivi);
   b) caricare la documentazione attestante i gravi motivi;
   c) caricare la fattura a saldo. Qualora, a seguito della mancata fruizione totale o parziale, il costo del soggiorno venga modificato, dovranno essere caricate a sistema la nota di credito riferita alla fattura già emessa in acconto o a saldo e la nuova fattura per costi di annullamento;
   d) inserire nel campo "*Costo del soggiorno/corso a seguito di rinuncia*" l'importo della fattura riferita al costo effettivo del soggiorno.
3. In caso di rientro nella seconda metà del soggiorno per i motivi di cui al comma 2, si procederà al saldo della fattura o del documento equipollente prodotto dalla società e caricato in procedura a cura del soggetto fornitore. Tale documento dovrà essere caricato in procedura anche se nella prima fase, di cui all'art. 8, comma 2, lettera c) era stata prodotta fattura pari al 100% del costo del contributo o del soggiorno.

Art. 13 – Accertamenti e sanzioni

1. Ai sensi dell'art. 71 comma 1, del DPR 445/2000, l'Istituto eseguirà controlli, anche a campione e in tutti i casi in cui vi siano dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni rese dal richiedente in autocertificazione e/o dichiarazione sostitutiva. Ove risultassero dichiarazioni mendaci, falsità negli atti, uso o esibizioni di atti falsi o contenenti dati non corrispondenti a verità, i dichiaranti incorreranno nelle previste sanzioni penali.
2. Ai sensi dell'art. 34, commi 5 e 6, della legge 4 novembre 2010, n. 183, l'Agenzia delle Entrate procede con l'individuazione di eventuali difformità o omissioni dei dati autocertificati all'interno della DSU in sede di rilascio dell'attestazione ISEE, rispetto a quelli presenti nel sistema informativo dell'anagrafe tributaria, applicando le previste sanzioni.

3. Nei casi di cui ai precedenti commi, l'Istituto procederà alla revoca del beneficio e all'attivazione delle procedure di recupero delle somme indebitamente percepite.

Art. 14 – Istanze di riesame e ricorsi

1. Eventuali istanze di riesame dovranno essere presentate alla Sede INPS/Polo Welfare territorialmente competente, entro 30 giorni dal ricevimento del provvedimento contestato.
2. Per eventuali controversie giudiziarie il Foro competente è quello della Direzione Regionale/Direzione di Coordinamento metropolitano competente per territorio.

Art. 15 – Responsabile del procedimento

1. Il responsabile del procedimento è il Direttore della Sede INPS/Polo Welfare territorialmente competente in base alla residenza anagrafica del beneficiario.

Art.16 - Note informative

1. Sul portale istituzionale www.inps.it, accedendo nella propria area riservata, è possibile visualizzare la domanda presentata, verificare lo stato della pratica, la positiva acquisizione dell'attestazione ISEE, l'esito del concorso e le comunicazioni inoltrate dall'Istituto.
2. Per ogni informazione è disponibile il Contact Center, al numero verde 803 164 (da telefoni fissi) e al numero 06 164164 (da telefoni cellulari). Quest'ultimo servizio è a pagamento in base al piano tariffario del gestore telefonico del chiamante. Il servizio telefonico è sempre attivo con risponditore automatico 24 ore su 24; il servizio con operatore è attivo dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.00 alle ore 20.00 e il sabato dalle ore 8.00 alle ore 14.00, festivi esclusi.
3. Per verificare nel dettaglio le caratteristiche dei Pacchetti accreditati sarà possibile consultare l'avviso di accreditamento pubblicato sul sito dell'Istituto.
4. **L'individuazione del pacchetto soggiorno e dell'operatore economico fornitore ed organizzatore del servizio è rimessa alla libera scelta all'interno dell'Elenco pubblicato dall'istituto da parte del richiedente la prestazione. Tra le parti viene sottoscritto un contratto, al quale resta completamente estraneo l'Istituto. Quest'ultimo non risponde, quindi, di eventuali disservizi o inadempienze a carico del fornitore del servizio.**
5. **L'Istituto si riserva di effettuare verifiche a campione sulla rispondenza di quanto dichiarato dalle società fornitrici in sede di accreditamento e l'effettivo servizio erogato. In caso di difformità, l'INPS si riserva di applicare delle penali a ristoro**

del danno arrecato all'Istituto, fermo restando l'eventuale diritto al risarcimento dei danni che il richiedente la prestazione potrà esercitare nei confronti della società fornitrice.

Roma, 23 marzo 2021

f.to in originale
Valeria Vittimberga
Direttore centrale